

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4388

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DI PRIMIO, JACOMETTI, BRANDI e ZUCALLI**

Presentata il 22 settembre 1967

Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 — che ha disposto « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti razziali » — è stato concesso agli impiegati dello Stato e ai dipendenti degli enti di diritto pubblico, il cui stato giuridico prevede come limite di età il sessantacinquesimo anno, il beneficio del prolungamento del servizio attivo fino al settantesimo anno di età, a loro richiesta. Tale disposizione, ovviamente, non è di alcun vantaggio ai dipendenti dello Stato per i quali il limite di età è già fissato al settantesimo anno, e cioè ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare, e agli avvocati e procuratori dello Stato, che restano in tal modo esclusi dal beneficio. La disparità di trattamento non ha giustificazione, poiché per tutti i dipendenti dello Stato perseguitati politici e razziali la proroga di cinque anni del termine di servizio attivo risponde ad una esigenza di giustizia, che si soddisfa mediante una sostanziale e completa reintegrazione nella carriera, interrotta da un'indebita frattura; e la sperequazione è tanto più evidente per gli appartenenti alle suddette categorie, ove si rifletta che per i professori universitari perseguitati politici e razziali è stata già

disposta con l'articolo 19 del decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 128, la proroga del limite di età al settantacinquesimo anno.

Si propone, quindi, che analoga provvidenza venga attuata anche nei confronti dei magistrati ed assimilati; del resto con il provvedimento di cui si chiede l'emanazione, verrebbe ripristinato eccezionalmente, e per una giusta riparazione, il limite di età al settantacinquesimo anno, già esistente in passato per i magistrati. L'allontanamento dal servizio per ragioni razziali ha cagionato ai richiedenti un gravissimo danno morale e materiale: morale, per l'iniqua umiliazione, e perché, precludendo ad essi l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ha influito negativamente sulle loro possibilità di carriera: materiale, perché, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per il periodo trascorso dalla dispensa o dal licenziamento a quello della riassunzione, non fu loro corrisposta alcuna retribuzione, né fu accordato alcun indennizzo: solo a pochissimi fu liquidata una piccola pensione, scomputata poi negli arretrati che furono corrisposti solo in parte, laddove i fascisti reintegrati poterono percepirli nella totalità. Si fa presente che l'invocato provvedimento, concernendo un

numero molto esiguo di funzionari, non turberebbe il normale avvicendamento degli altri, né creerebbe disparità di trattamento, poiché nessuno dei dispensati dal servizio è stato ancora colpito dai limiti di età.

Va ricordato che già, per l'addietro, e per le stesse ragioni sopra accennate, fu presentata analoga proposta di legge di iniziativa parlamentare, dall'onorevole De Cocci, nella seduta del 12 dicembre 1957, che fu presa in considerazione siccome ispirata a elevati motivi di giustizia, indi rinviata il 17 successivo alla I Commissione (Interni) con parere della III e della IV Commissione; ma il progetto cadde per la fine della legislatura. La presente proposta riprende sostanzialmente la precedente con l'eliminazione, peraltro, della disposizione che vi era inserita, secondo cui sarebbe concessa l'ulteriore facoltà di chiedere il collocamento a riposo anticipato — purché fosse raggiunto il ventennio di servizio — con trattamento di intero stipendio per anni cinque.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si consente agli appartenenti alle categorie sopra ricordate di rimanere in servizio, a loro

richiesta, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Con l'articolo 2 si precisa che sono da considerarsi perseguitati politici antifascisti coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di tale qualità dalla Commissione istituita con l'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, mentre tale riconoscimento non viene richiesto per i perseguitati razziali, poiché gli appartenenti alla predetta categoria furono dispensati dal servizio, in base al regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, con decreti esistenti nei fascicoli personali dei singoli interessati.

Il provvedimento richiesto, che, a differenza della precedente proposta di legge di iniziativa parlamentare, non comporta alcun onere finanziario per lo Stato, rappresenta una doverosa riparazione per i cittadini che non hanno avuto alcun risarcimento degli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza delle assurde ed inumane persecuzioni di cui furono oggetto e, pertanto, si è certi che riscuoterà la vostra unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, contemplati dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono come limite di età per il collocamento a riposo il compimento del settantesimo anno, e che siano stati perseguitati politici, antifascisti e razziali, è consentito, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

ART. 2.

Sono considerati perseguitati politici antifascisti coloro che hanno avuto il riconoscimento di tale qualità dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96; sono considerati perseguitati razziali coloro che sono stati dispensati dal servizio in virtù del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1728.